

LII SEDUTA

(Antimeridiana)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1956

Presidenza del Presidente LA LOGGIA

INDICE

Pag.

Proposta di legge: « Modifiche alla legge di riforma agraria » (79):
(Seguito della discussione):

PRESIDENTE	1365, 1366, 1367, 1368, 1370, 1371, 1372
LANZA	1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1382
LO MAGRO	1365, 1370
MARULLO *	1366
NILAZZO *, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste	1367, 1368, 1371, 1374, 1375, 1378, 1379
CELI, relatore	1367, 1375
OVAZZA	1367, 1368, 1369, 1374, 1380
BOSCO	1367
FRANCHINA *	1370, 1381
LO GIUDICE *, Assessore alle finanze	1371
MAJORANA DELLA NICCHIARA *	1372, 1373, 1376
CUZARI, Presidente della Commissione	1373, 1375, 1379
ADAMO	1375
PETTINI	1378
(Votazioni nominali)	1376, 1377
(Risultati delle votazioni)	1377

La seduta è aperta alle ore 10,35.

BUTTAFUOCO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Seguito della discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge di riforma agraria » (79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge di riforma agraria », di iniziativa dell'onorevole Lo Magro.

Ricordo all'Assemblea che nella seduta precedente, esaurita la discussione generale, è stato approvato il passaggio all'esame degli articoli. Si dovrà ora procedere all'esame dell'articolo 1.

LANZA. Chiedo di parlare per mozione di ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA. Onorevole Presidente, la Presidenza dell'Assemblea aveva preso accordo con i presidenti dei gruppi parlamentari che le commissioni legislative non dovessero assolutamente essere convocate nelle ore in cui la Assemblea siede. Le faccio rilevare che, nonostante le disposizioni reiteratamente date dalla Presidenza, alcune commissioni legislative in atto sono riunite, mentre l'Assemblea deve affrontare l'esame di un progetto di legge tanto importante quale è quello all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In effetti, la prassi di non convocare le commissioni durante le sedute dell'Assemblea è stata sempre osservata. Mi meraviglio che qualche presidente di commissione abbia indetto per oggi riunioni, mentre, nella seduta precedente, avevo chiaramente annunciato che questa settimana l'Assemblea avrebbe tenuto sedute mattina e pomeriggio. Farò ora avvertire i presidenti delle commissioni in atto riunite, perché sospendano i lavori e si attengano alla prassi di non

convocare riunioni nelle ore in cui l'Assemblea tiene seduta.

Si proceda, quindi, all'esame degli articoli della proposta di legge in discussione. Do lettura dell'articolo 1 nel testo originariamente approvato dalla Commissione:

Art. 1.

I terreni che dopo l'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, siano emersi a seguito di opere pubbliche e private di prosciugamento ed acquisiti alla coltura agraria anche per effetto dell'esecuzione di opere di bonifica di cui all'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono soggetti alle norme previste dal titolo terzo dell'anzidetta legge regionale, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Do, ora, lettura del nuovo testo dell'articolo 1, approvato dalla Commissione a seguito del mandato di rielaborazione del progetto di legge, ricevuto dall'Assemblea:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 27 dicembre 1950, n. 104, si tiene conto dei terreni emersi ed acquisiti alla coltura agraria anche dopo l'entrata in vigore della citata legge di riforma agraria a seguito di opere pubbliche di prosciugamento o per effetto della esecuzione di opere pubbliche di bonifica di cui al secondo comma dell'articolo 2 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Apro la discussione su questo nuovo testo, che risulta dalla approvazione di un emendamento presentato in Commissione dal Governo.

A tale nuovo testo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Lanza, Corrao, Marino, Carollo e Mazzola (già annunziato nella seduta precedente):

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

Salvo quanto stabilito negli articoli seguenti, ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 27 dicembre 1950, n. 104, si tiene conto dei terreni prosciugati o in corso di prosciugamento all'atto dell'entrata in vigore della predetta legge a seguito di opere pubbliche di prosciugamento o per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche di bonifica di cui al secondo comma dell'articolo 2 del R. D. 12 febbraio 1933, n. 212, anche se emersi e acquisiti alla coltura successivamente.

— dagli onorevoli Marullo, Majorana della Nicchiara, Mangano, Montalto e Faranda (già annunziato nella seduta precedente):

sopprimere nell'articolo 1 le parole: « o per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche di bonifica di cui al secondo comma dell'articolo 2 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti »;

— dall'onorevole Lo Magro:
ripristinare il testo originario dell'articolo 1, che è il seguente:

Art. 1.

Le esclusioni dal computo di cui all'articolo 24 e le esenzioni di cui agli articoli successivi della legge 27 dicembre 1950, n. 104, non hanno luogo se trattasi di terreni non ancora qualificati in catasto alla data di pubblicazione della predetta legge di riforma agraria, ma comunque già esistenti a quella data per via di opere di bonifica di pantani o prosciugamento di zone paludose.

LO MAGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Per quanto riguarda l'ordine della votazione, bisognerà procedere prima alla votazione dell'emendamento soppressivo Marullo ed altri. Invito, quindi, l'onorevole Marullo ad illustrare il suo emendamento.

III LEGISLATURA

LII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

MARULLO. Mi rimento al testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo sull'emendamento soppressivo Marullo ed altri.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento Marullo ed altri, poichè la dizione di cui si propone la soppressione costituisce una specificazione, a mio avviso, necessaria per il richiamo alla legge 1933, che dà la definizione di ciò che si intende per « opere pubbliche ». Credo che la Assemblea avvertirà la necessità di tale specificazione, così come l'ha avvertita la Commissione. Il Governo, pertanto, voterà a favore del nuovo testo elaborato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sull'emendamento Marullo ed altri.

CELI, relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Marullo ed altri.

(Non è approvato)

Passiamo ora all'emendamento proposto dall'onorevole Lanza ed altri, sostitutivo dell'intero articolo 1.

Invito la Commissione ad esprimere il suo parere al riguardo.

CELI, relatore. La Commissione accoglie lo emendamento dell'onorevole Lanza ed altri, rilevando che tale emendamento è soltanto formale; la formulazione proposta sembra, però, più idonea ad esprimere le finalità cui tende il progetto di legge.

OVAZZA. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, ai voti lo emendamento proposto dagli onorevoli Lanza ed altri, che rileggo:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

Salvo quanto stabilito negli articoli seguenti, ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 27 dicembre 1950, n. 104, si tiene conto dei terreni prosciugati o in corso di prosciugamento all'atto dell'entrata in vigore della predetta legge a seguito di opere pubbliche di prosciugamento o per effetto della esecuzione di opere pubbliche di bonifica di cui al secondo comma dello art. 2 del R. D. 12 febbraio 1933, n. 212, anche se emersi ed acquisiti alla cultura successivamente.

(E' approvato)

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Nell'emendamento sostitutivo testè approvato, ho riscontrato un errore materiale: laddove dice: R. D. 12 febbraio 1933, numero 212 », si dovrebbe dire: « 13 febbraio 1933, numero 215 ». Si tratta di due leggi diverse.

CIPOLLA. E' chiaro che ci si riferisce alla legge sulla bonifica integrale.

PRESIDENTE. La sua osservazione, onorevole Bosco, è ammessa, anche se l'emendamento è stato già approvato, poichè le correzioni di carattere formale sono ammesse anche dopo la votazione, a norma di regolamento. La Presidenza provvederà ad apportare la correzione dell'errore materiale in sede di coordinamento.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo originalmente approvato dalla Commissione:

Art. 2.

I terreni di cui al precedente articolo sono soggetti a conferimento straordinario per l'intera estensione eccedente il limite previsto dal primo comma dell'art. 26 della legge di riforma agraria.

Ove non sia stato ancora determinato, il reddito previsto dal primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, sarà stabilito, con

proprio decreto, dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura.

Do, ora, lettura del nuovo testo dell'articolo 2 elaborato dalla Commissione:

Art. 2.

Ove non sia stato ancora determinato il reddito previsto dal primo comma dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, il medesimo, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, sarà stabilito dall'Ispettore agrario provinciale, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo conto della utilizzazione ordinaria all'atto dell'acquisizione dei terreni alla coltura agraria.

Avverso il provvedimento che determina il reddito imponibile è ammesso ricorso all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro il termine di giorni 30 dalla avvenuta pubblicazione.

Avverto che il nuovo testo elaborato dalla Commissione risulta dall'approvazione, con modifiche, di un emendamento proposto dal Governo.

Comunico che l'onorevole Lo Magro aveva presentato il seguente emendamento:

sostituire al primo comma dell'articolo 2 il seguente:

« Il comprensorio dei terreni di cui al precedente articolo è soggetto a conferimento straordinario per l'intera estensione eccedente il limite previsto dal primo comma dell'articolo 26 della legge di riforma agraria. Ove i terreni del comprensorio appartengano a più ditte, il decreto di conferimento determinerà in misura proporzionale all'entità di ciascuna ditta la quota residua da esentare, fermo restando che il complesso delle quote esenti non potrà superare i 200 ettari ».

Avendo la Commissione approvato la soppressione del primo comma del testo originario, l'emendamento Lo Magro all'articolo 2 è stato dichiarato superato.

Apro la discussione sul nuovo testo dello articolo 2 elaborato dalla Commissione.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Vorrei precisare che la Commissione ha inserito alla fine del primo comma dell'articolo 2, ad integrazione dell'emendamento proposto dal Governo e da essa accettato, un criterio sul quale il Governo non era contrario. La Commissione ha aggiunto, inoltre, un secondo comma, per garantire in modo esplicito la facoltà di ricorso da parte dei proprietari. Ed è questa la variazione essenziale che la Commissione ha apportato, anche in relazione al parere espresso dai tecnici costituzionalisti, chiamati in Commissione per dirimere eventuali dubbi di costituzionalità. Questi esperti hanno escluso che vi fosse incostituzionalità nel testo, ma hanno suggerito, comunque, per dirimere ogni preoccupazione di carattere costituzionale, l'opportunità di dare la garanzia del ricorso gerarchico ordinario. Perciò la Commissione ha ritenuto di dover garantire il diritto dei cittadini, ammettendo espressamente la facoltà di ricorrere all'Assessore all'agricoltura avverso la determinazione dell'Ispettore provinciale agrario.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore all'agricoltura, onorevole Milazzo, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire al primo comma dell'articolo 2 il seguente:

« Ove non sia stato ancora determinato il reddito previsto dal primo comma dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, il medesimo, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, sarà stabilito dall'Ispettore agrario provinciale, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, con riferimento alle colture cui i terreni sono diventati idonei dopo la esecuzione delle opere necessarie per la normale utilizzazione colturale. »

Invito l'Assessore all'agricoltura ad illustrare l'emendamento presentato.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. L'emendamento da me presentato ha lo scopo di precisare il momento in cui i terreni possono ritenersi idonei alla coltura ai fini della determinazione del reddito imponibile. In effetti, io ho voluto mettere in maggiore evidenza che il progetto intende riferirsi allo stato in cui trovasi il terreno, quando ha raggiunto la sua prima idoneità. Per idoneità intendo quella raggiunta

dal terreno a perfezionata bonifica, al tempo, cioè, della messa a coltura.

Consideriamo, quindi, i tempi successivi, che vanno dalla emersione del terreno all'acquisizione del medesimo alla coltura: il terreno, alla sua emersione, presenta quel minimo di produttività che può essere dato dalla definizione di « incolto produttivo »; in effetti — e ciò avviene anche dopo il prosciugamento — il terreno presenta un'infinità di cespugli e di cannucce, per cui è necessaria la opera di decespugliamento e di estirpazione dei rizomi, che sono talmente considerevoli da irretire per intero il terreno. Solo dopo eseguite queste opere il terreno può dirsi idoneo, ossia acquisito alla coltura. La bonifica, infatti, non è soltanto opera di prosciugamento, ma comprende anche le opere conseguenti alla sottrazione delle acque.

Ho voluto fare questa precisazione di carattere tecnico perchè questo è appunto ciò che è accaduto nel lago di Lentini, e cioè: 1) drenaggio; 2) decespugliamento; 3) estirpazione delle cannucce. Sono queste le opere che hanno reso idonei i terreni del lago di Lentini per la coltivazione.

CIPOLLA. Quindi, vendita della terra !

MILAZZO, Assessore all'Agricoltura, alla Bonifica ed alle foreste. Parlo della idoneità del terreno. La sua interruzione, onorevole Cipolla, questa volta, è fuori luogo.

MARULLO. Chiedo di parlare contro, non appena l'emendamento del Governo sarà stato distribuito.

MILAZZO, Assessore all'Agricoltura, alla Bonifica ed alle foreste. Questa precisazione di carattere tecnico, deve essere tenuta presente dall'Isoettore agrario provinciale, cui è demandato il compito di fissare l'imponibile, nel momento in cui va a valutare il terreno ad opera di bonifica completata, sia nella fase di liberazione dalle acque, sia nella fase di liberazione dalle radici e dai rizomi che lo infestano.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Questo emendamento, analogo-

mente a quello che la Commissione ha accolto all'articolo 2, dovrebbe avere lo scopo di dare, a chi deve determinare il reddito imponibile, un'indicazione che esca dal vago e che elimini il pericolo di interpretazioni eccessivamente late. L'emendamento ora proposto dall'onorevole Assessore, a mio avviso — lo chiariremo meglio quando si tratterà di esprimere il parere della Commissione — riporta questo apprezzamento ad una latitudine più vasta; infatti, la dizione « con riferimento alle colture cui terreni sono diventati idonei » è troppo lata e soggettiva, perchè permette di considerare una gamma totale di colture.

L'onorevole Milazzo sa che anche una « sciarra » può diventare un agrumeto; si tratta di scassare, di portare l'acqua. E niente può fare escludere che, quando si prosciughi un lago, si trovi nel fondo, ad esempio, anche una « sciarra », una colata lavica. Se noi accettassimo la indicazione contenuta nell'emendamento dell'Assessore, invece che identificare meglio il criterio che deve essere tenuto presente da chi è chiamato a stabilire il reddito, lo riporteremmo all'estrema latitudine di giudizio, al giudizio, cioè, completamente soggettivo. E vi potrà essere un tecnico che presuma il terreno emerso utilizzabile per colture seminative, per colture asciutte, ed un altro che lo giudichi idoneo per colture intensive. Riteniamo, ancora, che questa maggiore latitudine sia contraria alla stessa intenzione dell'Assessore, il cui emendamento contrasta col concetto che la Commissione ha voluto introdurre, d'accordo col Governo; e basterebbe leggere, in proposito, i verbali della Commissione.

Per questi motivi sono contrario alla proposta del Governo, perchè essa è contraria allo spirito ed alla lettera stessa della legge di riforma agraria, cui il progetto in esame si ricollega e si inserisce. Secondo la legge 27 dicembre 1950, numero 104, infatti, indipendentemente dal riferimento a questi terreni, non si fa l'indagine delle colture che si potranno eventualmente fare nei terreni (sarei grato all'onorevole Milazzo se mi ascoltasse). Questo progetto intende inserirsi nell'ordine della legge 27 dicembre 1950, numero 104, la quale stabilisce che si tenga conto dei terreni quali essi sono, e non al momento della loro ipotetica idoneità colturale; essa non consente che si ipotizzi sulle possibilità

culturali di determinati terreni (i pascoli, ad esempio, che pure sono stati dati agli assegnatari perché li trasformino a coltura agraria), valutando questi terreni per quel che potranno divenire; in altre parole, non consente di indagare se su quei pascoli, su quei terreni rocciosi e cattivi si potrà fare un impianto arboreo o arbustivo, per evitare una latitudine di giudizio o di ricorso e per evitare estreme incertezze ed errori; incertezze ed errori inevitabili, se si volesse indagare su future possibili estreme conseguenze.

Personalmente sono, quindi, contrario a questo emendamento, pur se presumo che intendimento del Governo non sia quello di introdurre volutamente latitudini e incertezze nella legge.

LANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA. Onorevole Presidente, di fronte a questo nuovo emendamento presentato dal Governo, ritengo sia assolutamente opportuno che la Commissione si riunisca per pochi minuti, per concordare la formulazione dell'articolo 2. Debbo constatare, infatti, che ognuno di noi qui parla a titolo personale e tutto questo non giova. Faccio presente questa necessità, in modo che anche per l'articolo 2 così, come è avvenuto per l'articolo 1, si possa votare all'unanimità, solo che l'Assemblea ci consenta un quarto d'ora di tempo per poterlo esaminare in Commissione.

PRESIDENTE. Perchè la richiesta possa essere accolta, a termine di regolamento, dovrebbe essere formulata dalla Commissione stessa, e in tal caso non interpellerei neanche l'Assemblea, in quanto è un diritto della Commissione, contemplato dal regolamento interno. Invito, quindi, la Commissione a voler dare il parere in merito alla richiesta avanzata dall'onorevole Lanza.

FRANCHINA. La Commissione non fa propria la proposta dell'onorevole Lanza.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione non fa propria la richiesta di rinvio, si proseguia la discussione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, personalmente non sono stato d'accordo sulla proposta Lanza circa il rinvio alla Commissione dell'esame dell'articolo 2 in relazione all'emendamento proposto dal Governo, perchè la questione è, a mio avviso, di una tale chiarezza da poter essere risolta immediatamente in Assemblea. La stessa ragion d'essere del progetto di legge credo sia elemento sufficiente per potere chiedere il rigetto dell'emendamento proposto dal Governo. Infatti, il progetto di legge parte dal presupposto che laddove vi siano stati investimenti massicci, quasi totali, di denaro pubblico, si debba far luogo all'applicazione della legge di riforma agraria, per cui, personalmente, sono di avviso che è già tanto che si paghi un'indennità ai proprietari dell'acqua, che un tempo vi era sui terreni.

Tuttavia sono disposto ad accedere al criterio che questa indennità ai proprietari, si paghi. La questione posta dal nuovo testo dell'articolo 2 approvato dalla Commissione col concorso dell'Assessore Milazzo e dei tecnici e dall'emendamento testé proposto dallo stesso Assessore, implica un quesito che deve essere risolto da questa Assemblea, e cioè: l'indennità ai proprietari, per i terreni da scorporare, si deve pagare nei limiti stabiliti dalla legge di riforma agraria — che, secondo me, vanno al dilà di quello che il senso comune consente, ma che tuttavia sono da applicare, trattandosi di terreni che prima non erano utilizzabili — o si deve pagare in misura maggiore?

Ora, mentre l'articolo 2 del nuovo testo approvato dalla Commissione stabilisce che questa valutazione deve essere fatta tenendo presente lo stato in cui trovasi il terreno nel momento in cui è emerso e, quindi, perciò stesso, idoneo alla coltura; al contrario, lo emendamento proposto ora dal Governo, non solo vorrebbe tener conto del pubblico denaro speso per questa emersione, ma addirittura dello stato di coltura in cui trovasi in atto il terreno, per cui è evidente che in tal modo si arriverebbe a cifre iperboliche che non possono essere consentite dallo scopo che il progetto di legge intende perseguire. Infatti, se questi terreni sono emersi col pub-

III LEGISLATURA

LII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

blico denaro, cioè col denaro dei risparmiatori, dei cittadini italiani e siciliani, è evidente che non potrebbe farsi luogo a pagamenti di indennità in contrasto col presupposto che sta alla base del progetto stesso.

Io sono stato contrario alla proposta di rinvio alla Commissione, perché questo quesito, secondo me così elementare, può risolversi benissimo in Assemblea; si tratta soltanto di stabilire se si debba pagare una indennità a tariffa, raggiungendo cifre iperboliche, o se si debba pagare il terreno in base al valore che poteva avere all'atto in cui cominciò ad essere acquisito, magari in potenza, alla coltura agraria. Questo è il quesito che l'Assemblea deve risolvere. I termini sono chiarissimi.

Pertanto, dichiaro di essere contrario allo emendamento proposto dal Governo perché contiene una palese, macroscopica contraddizione con la ragion d'essere insita nel progetto di legge in esame.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. L'onorevole Franchina ha voluto prospettare il pericolo di dover pagare una indennità ai proprietari. Se avessi preso la parola prima dell'onorevole Franchina, avrei meglio chiarito la ragione del mio emendamento e, date le preoccupazioni di alcuni componenti della Commissione, avrei sostituito alle parole: « con riferimento alle colture cui i terreni sono diventati idonei » le altre: « con riferimento alle condizioni di idoneità cui i terreni sono pervenuti ».

A me preme precisare ai fini della determinazione del reddito imponibile da parte dell'ispettore agrario provinciale, il momento in cui il terreno dev'essere valutato. Ora, questo momento non è quello della emersione, ma quello del completamento delle opere eseguite in conseguenza e cioè delle opere di decapugliamento e di estirpazione dei rizomi, che, nella fattispecie, hanno avuto una parte rilevante. Posso affermare questo perché mi recai, a suo tempo, da solo, sui luoghi, per constatare le condizioni del terreno emerso dal prosciugamento del lago, e, poichè non mi si prestò fede su quanto riferii allora, fui costretto ad invitare i giornalisti sul posto per-

chè si convincessero che, nonostante l'acqua fosse andata via, era rimasta una vegetazione di cannucce talmente fitta, da far credere che lo stato di cose non fosse mutato.

Ai fini dello sfruttamento agrario, effettivamente, le cose erano rimaste come prima, poichè il terreno era infestato dalle cannucce, tanto nel soprasuolo che nel sottosuolo, e tale irretimento — come è noto — rende impossibile qualsiasi coltura. Da questa constatazione personale è emerso il concetto di idoneità. (Commenti a sinistra)

Faccio soltanto una questione tecnica, onorevoli colleghi, perché è escluso che ci sia qualcuno che voglia agevolare i proprietari; è certo, anzi, che il Governo ha intenzione di usare un trattamento equo per tutti.

Ripeto: potrò modificare il mio emendamento, togliendo la parola « colture » che ha fatto tanta impressione e che può fare ritenere — malgrado io, personalmente, lo escluda — che si voglia arrecare un danno alla pubblica amministrazione ed un beneficio ai proprietari; ma insisto sul concetto di idoneità, che esprimerei, sostituendo, nell'emendamento, alle parole: « con riferimento alle colture, cui i terreni sono diventati idonei » le altre: « con riferimento alle condizioni di idoneità cui i terreni sono pervenuti ».

FRANCHINA. L'esecuzione non è un colpo di bacchetta magica.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Mi riservo, comunque, di chiarire alla Commissione in quali pericoli si può incorrere approvando il testo che oggi si propone all'Assemblea.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare, su questo emendamento, l'onorevole Marullo.

MARULLO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. E' iscritto a parlare l'Assessore alle finanze, onorevole Lo Giudice; ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Onorevoli colleghi, l'osservazione che intendo fare non attiene al merito dell'emendamento né al merito dell'articolo 2, perché, quanto sarò per dire non ha attinenza ai riflessi di natura agricola né a quelli di natura sociale. La mia

osservazione è strettamente di natura finanziaria.

L'articolo 23 della legge di riforma agraria precisa che la quota di conferimento è determinata in base al reddito dominicale riferito al '43; si è voluto, cioè, fare riferimento ad una situazione statica, a quella risultante a quell'epoca. Nel caso previsto dal progetto di legge in esame, non potendo far riferimento al reddito dominicale di quell'epoca, poiché trattasi di terreni che non esistevano allora come tali, introduciamo, ai fini di questa legge e solo a questo fine, una innovazione, cioè un reddito fittizio, determinato da un organo diverso da quello che normalmente lo determina, dall'ispettore agrario provinciale, con una procedura diversa, che ha la sua garanzia nel ricorso all'Assessore all'agricoltura. La sola novità, a mio avviso, deve essere questa, e non l'altra insita nella valutazione catastale, che tiene conto dello stato attuale della coltura del terreno anziché dello stato potenziale. In sostanza, la valutazione catastale, per principio, fotografa la situazione in quel determinato momento, senza tener conto delle possibilità future del terreno. Ora, se questo è il principio, a me pare che si debba pervenire ad una formulazione che tenga conto, appunto, di questa esigenza. Secondo me, quindi, sotto questo riflesso l'articolo 2 della Commissione è più aderente alla situazione statica del terreno di quanto non lo sia l'emendamento dell'onorevole Milazzo; e credo che questa sia, in effetti, l'intenzione dello stesso onorevole Milazzo, anche se la dizione da lui proposta possa essere diversamente interpretata.

In sostanza, il Governo, su questo articolo, non è in contrasto con la Commissione. Vorrei pertanto, pregare l'onorevole Milazzo di riflettere sulla opportunità di accogliere l'articolo 2 nel testo approvato dalla Commissione, se pure con qualche piccola modifica che egli stesso potrebbe concordare con la Commissione. Per esempio, laddove si dice « per la normale utilizzazione ordinaria » si può inserire la modifica suggerita dall'onorevole Milazzo o qualche espressione simile, senza, però, far riferimento alle condizioni del terreno al momento della valutazione.

MARULLO. Il nostro emendamento, se la Assemblea lo approvasse, risolverebbe la questione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Majorana della Nicchiara; ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, da questa tribuna, pochi minuti or sono, l'onorevole Franchina ha parlato contro l'emendamento proposto dal Governo. E' chiaro che io salgo a questa tribuna per manifestare parere opposto a quello dell'onorevole Franchina.

MACALUSO. Non c'è dubbio!

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Desidero premettere che io non ricordo altri precedenti nei quali la Commissione competente non si sia pronunciata sugli emendamenti proposti. In questo caso la Commissione non si è pronunciata perché sembra che, essendosi astenuto il Presidente, metà dei componenti della Commissione siano favorevoli all'emendamento, l'altra metà contraria.

CUZARI, Presidente della Commissione. Niente affatto.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Allora desidero conoscere il parere della Commissione.

LANZA. E' sulla richiesta di rinvio, di sospensiva.

FRANCHINA. E' sulla richiesta di rinvio, di sospensiva.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. La Commissione farà conoscere, caso mai, il parere della maggioranza. Io penso, onorevole Presidente, che, per la regolarità della discussione, sia opportuno sentire prima il parere della Commissione sull'emendamento Milazzo.

PRESIDENTE. Onorevole Majorana, il Presidente della Commissione, onorevole Cuzari, è iscritto a parlare subito dopo lei; gli darò ora la parola, così sentiremo il parere della Commissione. Poi, se lo riterrà opportuno, Ella potrà ulteriormente intervenire nella discussione.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Allora mi riservo di parlare, eventualmente, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Cuzari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzari.

CUZARI, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto l'impressione, ascoltando prima il collega Franchina e poi l'onorevole Majorana, che la discussione stesse esulando da quella che è la vera ragione della diversa formulazione dei due testi dell'articolo 2. Mi pare che l'onorevole Lo Giudice abbia proprio sottolineato che, sostanzialmente, il testo approvato dalla Commissione viene a fotografare meglio la situazione di fatto; per cui io vorrei leggere a me stesso, prima che agli onorevoli colleghi, quel che dice il testo della Commissione, per rendermi conto con precisione del suo significato.

Dice il primo comma dell'articolo 2 nel nuovo testo elaborato dalla Commissione: «...tenendo conto della utilizzazione ordinaria all'atto dell'acquisizione dei terreni alla coltura agraria». Ci si riferisce, quindi, ad una utilizzazione «ordinaria» e non straordinaria; e questa attività «ordinaria» deve essersi esercitata «all'atto dell'acquisizione dei terreni alla coltura agraria».

Il momento dell'acquisizione dei terreni alla coltura agraria non è quello dell'affioramento, bensì quello in cui effettivamente questi terreni vengono coltivati e cominciano a dare una resa per impianto di vigneti od altro. Questa è una considerazione di fatto che non credo sia pertinente a noi, ma dovrà essere fatta a suo tempo.

La maggioranza della Commissione ritiene, quindi, che il testo da essa approvato sia più idoneo a garantire l'ordinario svolgimento dell'opera demandata all'ispettore agrario provinciale e dia anche maggiori garanzie a tutte le parti in causa.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, dopo avere ascoltato il parere della maggioranza della Commissione, rimango fermo nel mio convincimento. La situazione è questa: dobbiamo prima sgombrare questa discussione da alcune nuvole che lo

onorevole Franchina vi ha addensato, quando ha affermato che, approvando l'emendamento Milazzo, determineremmo un indebito arricchimento dei proprietari dei terreni di cui trattasi. Vorrei ricordare, a tal proposito, le dichiarazioni fatte dall'onorevole Milazzo in risposta al mio intervento in sede di discussione generale: egli ha detto che a questi cittadini si deve applicare la legge così come è stata applicata per tutti gli altri cittadini. Ora io mi chiedo: che cosa si intende dire con le parole: «all'atto dell'acquisizione dei terreni alla coltura agraria»? Qual è il momento della «acquisizione»? A mio parere, il momento dell'acquisizione alla coltura agraria, è quello nel quale, finite le opere di prosciugamento da parte delle imprese assuntrici, i terreni tornano a disposizione dei proprietari; ma in quel momento i proprietari non possono dire di aver avuto un terreno agrario, ma un terreno nel quale sono state compiute le opere preliminari di interesse pubblico, cioè le opere di prosciugamento, atte a rendere questi terreni adatti alla coltura agraria. (Attendo che l'onorevole Assessore all'agricoltura voglia cortesemente ascoltarmi). Infatti — mi rivolgo all'onorevole Franchina — questi terreni, all'atto della consegna ai proprietari, erano semipaludosi e coperti di una vegetazione selvaggia, di quelle cannucce che sono all'origine degli speciali benefici che vorreste assicurare ai cosiddetti «cannucciai». Queste cannucce sono state estirpate non appena ultimata l'esecuzione delle opere di bonifica, cioè dopo ultimata l'esecuzione del grande canale di prosciugamento che ha convogliato le acque. Questi terreni sono stati scassati profondamente dai trattori; e questo non è stato fatto a spese della collettività, ma a spese dei privati.

FRANCHINA. Col sudore dei contadini.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Non a spese dei contadini. Può darsi che parte dei lotti di questi terreni sia stata alienata e, quindi, è evidente che i nuovi acquirenti abbiano provveduto a renderli adatti alla coltura. Ed è per questo che, mentre il nuovo testo della Commissione non porrebbe condizioni diverse ai proprietari di detti terreni rispetto a tutti gli altri proprietari di terreni soggetti alla riforma agraria, l'emendamento Milazzo si rivela più conforme alla situazione

di diritto e di fatto, poichè è morale che si dia un indennizzo in relazione al bene di cui si opera il trasferimento coattivo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Ovazza; ne ha facoltà.

OVAZZA. Io vorrei insistere nel pregare l'onorevole Assessore di rileggere attentamente il testo elaborato dalla Commissione così come esso è, nell'ultima parte del primo comma, che si riferisce all'utilizzazione ordinaria del terreno al momento dell'acquisizione alla coltura agraria; mi sembra che veramente quest'ultima parte elimini la preoccupazione dell'Assessore perchè la valutazione sarà fatta tenendo conto, appunto, della situazione dei terreni al momento della loro acquisizione alla coltura agraria. Il mio desiderio potrebbe essere quello che si tenga conto di uno stato precedente; ma la Commissione ha deciso di tener conto delle possibilità di coltura agraria. E mi pare che il testo della Commissione tenga conto della sua preoccupazione, onorevole Milazzo, di riferirsi a queste condizioni, evitando il pericolo che, a mio avviso, è contenuto nel suo emendamento che riferirebbe la valutazione alla ipotetica utilizzazione dei terreni in dipendenza di opere future, anche nelle ipotesi più avanzate ed ambiziose che potrebbero non corrispondere affatto alla realtà, e non a criteri di espropriazione. Tanto meno a criteri di espropriazione di riforma agraria, che devono tener conto, si della possibilità di colture attuali, ma non di quelle future. Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Assessore di riflettere al riguardo, e di vedere se può accettare il testo della Commissione. Quando ci si riferisce ad esecuzioni di opere future, si apre una maglia nel tempo ed a ricorsi vari ed infiniti. Qui, in conclusione, dobbiamo riferirci al momento dell'acquisizione alle colture.

PRESIDENTE. Dopo avere ascoltato le osservazioni dei deputati che hanno preso parte alla discussione, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'opportunità di adottare una formula precisa, che si riferisca alla prima utilizzazione culturale dei terreni, cioè a qualcosa di accettabile nel tempo: l'utilizzazione culturale a cui questi terreni furono acquisiti la prima volta che poterono essere coltivati. Quando diciamo « acquisizione alla

coltura », cosa intendiamo dire ? La formula proposta dall'onorevole Assessore, in definitiva, si riferirebbe all'ultimazione di quelle opere che sono necessarie perchè i terreni comincino ad essere coltivati, dopo scannuccati, decespugliati, dissodati, liberati dai ciotoli e da altre piante che li infestano. L'acquisizione alla coltura agraria potrebbe non essere un termine perfettamente preciso al riguardo; quindi, si potrebbe, eventualmente, adottare una formula siffatta: « tenendo conto della prima utilizzazione culturale dei terreni, dopo che vi siano state ultimate le opere necessarie per renderli idonei alla normale coltura agraria »; una formula che faccia riferimento ad una prima utilizzazione, cioè al momento in cui il terreno cominciò ad essere seminativo. Non possiamo parlare di una prima utilizzazione agraria, che potrebbe, per avventura, avere un'interpretazione in riferimento al taglio delle cannucce, delle erbacce, dell'incolto produttivo, cioè al momento in cui questi terreni cominciarono ad avere la possibilità di essere individuati catastalmente, come conferibili agli effetti della riforma agraria, perchè incolti produttivi. Occorre, quindi, trovare una formula che tenga conto di questi concetti.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Prendo di nuovo la parola soltanto per dare un ulteriore contributo a questa interessante discussione, circa il momento in cui le condizioni dei terreni devono essere valutate dall'ispettore agrario provinciale per la determinazione del reddito imponibile. Debbo dire all'onorevole Ovazza che vi è una certa differenza fra quanto egli sostiene e quanto propone. L'onorevole Ovazza parla di utilizzazione ed io parlo di idoneità: due cose ben differenti. L'utilizzazione può anche derivare dalla presenza di un po' di erbetta nel terreno emerso, che può così essere destinato a pascolo. Voi conoscete le due formule per l'incolto produttivo. Per incolto produttivo si intende quel terreno, la cui produzione, non falcabile, può essere pa-

III LEGISLATURA

LII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

FRANCHINA. Questa è coltura agraria.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Potremmo, quindi, accedendo a questo concetto di utilizzazione, cadere nella definizione di incolto produttivo anche per terreni che, effettivamente, non presentano affatto le caratteristiche per essere definiti tali. Perciò, utilizzazione è una cosa, idoneità è un'altra; idoneità — ripeto — è quella che si raggiunge a completamento di tutte le opere: le prime di scolo, di gronda, di liberazione dalle acque; le seconde, di disinfezione dalle cannucce; le terze, di abbruciamento di tutto quanto ingombra il terreno, come cespugli, cannucce, etc. E' fuor di dubbio che questa idoneità si raggiunge ad opere completate. E non preoccupiamoci d'chi ha fatto queste opere. Le prime le ha fatte la pubblica amministrazione per l'87,50 per cento; i proprietari vi hanno concorso col 12,50 per cento, ma le grandi opere, quelle che tendono a far diventare terreno quello che era acquitrino, le hanno fatte coloro cui furono concessi i terreni; questi hanno reso il terreno idoneo a tutte le opere.

Onorevole Ovazza, mi creda, qui non c'è alcuna ragione polemica; siamo nel campo puramente e semplicemente tecnico. Credano pure i colleghi della Commissione: l'idoneità incide, caso mai, contro i proprietari. Il mio emendamento è riferito alle condizioni di idoneità cui i terreni sono pervenuti dopo la esecuzione delle opere necessarie per la normale utilizzazione agraria. Se l'Assemblea vorrà adottare questo mio principio, avrà fatto cosa di cui si potrà andare orgogliosi per una statuizione che veramente risponde ai fatti. Se, invece, riterrà che vi sia qualche particolare ragione nascosta — ciò che non è affatto vero —, allora approvi il testo della Commissione e non se ne parli più. Il mio tentativo ha lo scopo di precisare quanto ho detto sull'utilizzazione e sulla idoneità, perché resti consacrato, negli atti assembleari, questo principio che domani potrà essere di guida e di lume all'ispettore agrario provinciale che dovrà determinare il reddito imponibile.

PRESIDENTE. In questi termini bisogna procedere alla votazione.

CUZARI, Presidente della Commissione. L'onorevole Assessore, in definitiva, non insisterebbe sul suo emendamento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Se ci tenete a non adottare una statuizione precisa, fate pure: non insisto.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione è contraria, l'onorevole Assessore non insiste.

CUZARI, Presidente della Commissione. L'idoneità, di cui all'emendamento Milazzo, a mio avviso, essendo qualcosa di impreciso, si presta anch'essa ad interpretazioni estremamente soggettive, mentre il testo della Commissione questo non consente. L'idoneità, inoltre, è un fatto che può essere considerato diversamente, a seconda delle varie scuole.

PRESIDENTE. Il Governo, comunque, non insiste sull'emendamento presentato.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. E' stato un tentativo che ha dato luogo ad una discussione utilissima.

CELI, relatore. C'è un emendamento Marullo.

ADAMO. Se il Governo rinunzia a questo emendamento, io lo faccio mio insieme agli onorevoli Buttafuoco, Grammatico e Majorana della Nicchiara.

GRAMMATICO. Lo facciamo nostro.

PRESIDENTE. Hanno diritto di farlo. Comunque, intanto, che gli onorevoli Marullo, Adamo, Grammatico, Montalto e Buttafuoco hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire nell'articolo 2 alle parole: « tenendo conto della utilizzazione ordinaria all'atto dell'acquisizione dei terreni alla coltura agraria » le altre: « tenendo conto della utilizzazione agraria alla data di entrata in vigore della presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'Assessore all'agricoltura sull'emendamento Marullo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Mi sono già intrattenuo sui tempi delle opere di prosciugamento.

fino alla fase di completamento di dette opere; con questo emendamento, invece, ci portiamo in un tempo che riguarda le varie trasformazioni fatte nel terreno; quindi, il Governo non può essere affatto favorevole, perché, effettivamente, ci riporteremmo non più al completamento delle opere di prosciugamento, di disinfezione, di decespugliamento, etc., ma ad un tempo molto più avanzato, a quello in cui, per esempio, gli alberi di aranci sono cresciuti e sviluppati, e ciò con notevoli conseguenze che possono anche danneggiare tutte le parti: la pubblica amministrazione, il privato e i contadini.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Io insisto nel mio emendamento e ritengo che esso corrisponda ad un'esigenza di fondamentale giustizia, perché tiene conto degli sforzi che i proprietari hanno compiuto per destinare i terreni a colture agrarie di primaria importanza. La legge, nella sua applicazione e nella sua estensione, non può prescindere da questo sforzo, che è stato legittimamente compiuto dai proprietari, in un periodo in cui si pensava che, secondo una più retta interpretazione della legge di riforma agraria, le terre emerse dal prosciugamento del lago di Lentini sarebbero state escluse da ogni conferimento, per cui vi sono stati impiegati capitali ingentissimi. Ora, invece, secondo il testo della Commissione, non dovrebbero neppure rimanere ai proprietari. Tutto ciò non risponderebbe affatto ad un principio di giustizia sociale, quale è quello che informa la legge di riforma agraria; risponderebbe, invece, ad un principio di confisca, che nella nostra legislazione è assolutamente estraneo.

Per questi motivi, insisto sul mio emendamento ed esprimo la speranza che l'Assemblea possa accoglierlo perché esso è illuminato da una luce di chiarezza e di responsabilità, oltre che di giustizia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché gli onorevoli Adamo, Buttafuoco, Grammatico e Majorana Benedetto, hanno fatto proprio l'emendamento dell'onorevole Milazzo, che è sostitutivo del testo della Commissione, bisognerà, prima, procedere alla votazione di

questo emendamento e poi alla votazione degli emendamenti modificativi e aggiuntivi.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiediamo la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli: Adamo, Majorana della Nicchiara, Mazzola, Pivetti, Mangano, Grammatico, Buttafuoco, Palazzolo, Pettini, Faranda e Romano Battaglia hanno fatto richiesta scritta di votazione per appello nominale, sia per la votazione degli emendamenti all'articolo 2 che per la votazione dell'articolo 2 medesimo.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale dell'emendamento Milazzo fatto proprio dagli onorevoli Adamo ed altri. Lo rileggono:

sostituire al primo comma dell'articolo 2 il seguente:

« Ove non sia stato ancora determinato il reddito previsto dal primo comma dell'art. 23 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, il medesimo, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, sarà stabilito dall'ispettore agrario provinciale, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, con riferimento alle colture cui i terreni sono diventati idonei dopo la esecuzione delle opere necessarie per la normale utilizzazione culturale. »

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole all'emendamento; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione: risulta estratto il nominativo del deputato Sammarco.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Sammarco.

GIUMMARRA, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo - Buttafuoco - De Grazia - Faranda - Germanà - Grammatico - Majorana della Nicchiara - Mangano - Marullo - Mazza - Montalto - Palazzolo - Pettini - Pivetti - Romano Battaglia - Sammarco - Seminara.

Rispondono no: Bosco - Buccellato - Calde-

III LEGISLATURA

LII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1956

raro - Carnazza - Celi - Cimino - Cipolla - Colajanni - Colosi - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Franchina - Jacono - Impala Minerva - La Loggia - Lanza - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Marraro - Martinez - Messana - Montalbano - Nicastro - Nigro - Ovazza - Palumbo - Renda - Rizzo - Russo Giuseppe - Sacca - Signorino - Strano - Taormina - Tuccari - Vittone Li Causi Giuseppina.

Si astengono: Bonfiglio - Cannizzo - Di Napoli - Fasino - Giummarrà - Milazzo - Salamone.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti	66
Astenuti	7
Votanti	59
Hanno risposto « sì »	17
Hanno risposto « no »	42

(L'Assemblea non approva)

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si proceda ora alla votazione per appello nominale dell'emendamento Marullo ed altri, che rileggono:

sostituire nell'articolo 2, alle parole: « tenendo conto dell'utilizzazione ordinaria all'atto dell'acquisizione dei terreni alla coltura agraria », le altre: « tenendo conto della utilizzazione agraria alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Chiarisco il significato del voto: sì favorevole all'emendamento; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione: risulta estratto il nominativo del deputato Napoli.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Napoli.

GIUMMARRA, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo - Buttafuoco - Fara - Grammatico - Majorana della Nicchiara - Mangano - Marullo - Mazza - Napoli - Pettini - Pivetti - Seminara.

Rispondono no: Bonfiglio - Bosco - Buccellato - Calderaro - Celi - Cimino - Cipolla - Colajanni - Colosi - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Angelo - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Fasino - Franchina - Jacono - Impala Minerva - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Marraro - Martinez - Messana - Milazzo - Montalbano - Nicastro - Nigro - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Renda - Rizzo - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Signorino - Strano - Taormina - Tuccari - Vittone Li Causi Giuseppina.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti	58
Hanno risposto « sì »	12
Hanno risposto « no »	46

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si deve ora procedere alla votazione dell'articolo 2 nel testo elaborato dalla Commissione.

CIOPPOLA. I presentatori confermano la richiesta di votazione per appello nominale?

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli presentatori a far conoscere se insistono nella richiesta di votazione per appello nominale.

PETTINI. Rinunziamo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Pongo, quindi, ai voti l'articolo 2 nel testo elaborato dalla Commissione, che rileggono:

Art. 2.

Ove non sia stato ancora determinato il reddito previsto dal primo comma dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, il medesimo, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, sarà stabilito dall'ispettore agrario provinciale, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo conto della utilizzazione ordinaria all'atto dell'acquisizione dei terreni alla coltura agraria.

Avverso il provvedimento che determina il reddito imponibile, è ammesso ricorso all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro il termine di giorni trenta dall'avvenuta pubblicazione.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 2 bis elaborato dalla Commissione:

Art. 2 bis.

La proprietà complessiva soggetta a conferimento a norma della legge 27 dicembre 1950, n. 104, si determina con riguardo al momento della entrata in vigore della presente legge.

Le esclusioni e le esenzioni dal computo e dal conferimento previste dal titolo III della legge 27 dicembre 1950, n. 104, si applicano tenendo a base la classificazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Le provvidenze previste dall'art. 25 della predetta legge 27 dicembre 1950, n. 104, si applicano anche ai terreni oggetto della presente legge che risultano destinati alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica se ed in quanto compresi in piani o progetti già approvati.

Avverto che il testo dell'articolo testé letto risulta dall'approvazione, con modifiche, di un emendamento presentato dal Governo.

Comunico che all'articolo 2 bis sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, onorevole Milazzo: sostituire all'articolo 2 bis il seguente:

Art. 2 bis

Per la esenzione dal conferimento previsto dal primo comma dell'articolo 25 della citata legge di riforma agraria si ha riguardo alla condizione dei terreni al 25 ottobre 1955. Sono, altresì, esenti dal conferimento i terreni oggetto della presente legge che risultano destinati all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, se ed in quanto compresi in piani o progetti già approvati.

— dagli onorevoli Ovazza, Cortese, Denaro, Strano e D'Agata:

sopprimere il primo ed il terzo comma dell'articolo 2 bis.

A norma di regolamento, ha la precedenza l'emendamento sostitutivo. Invito il presentatore, onorevole Milazzo, ad illustrare il suo emendamento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, tutta la riforma agraria di Sicilia si impenna sulla necessità della trasformazione: l'articolo 25 della nostra legge di riforma agraria stabilisce, infatti, che, quando in un terreno è stata apportata una miglioria o una trasformazione, esso è escluso dal conferimento e dallo scorporo. L'avere inserito nella nostra legge quella norma ci ha procurato l'elogio da tutte le parti, anche da fuori d'Italia, perché abbiamo tenuto presente che il suolo siciliano abbisogna, appunto, di trasformazione; per cui le opere di miglioria e di trasformazione eseguite in un terreno lo rendono come intangibile ai fini della riforma agraria.

Però anche qui adesso, in questo progetto di legge, appendice della riforma agraria, in questa filiazione della « legge madre » — come l'abbiamo chiamata — deve essere avvertita la necessità di sancire questo principio di inconferibilità e inscorporabilità per i terreni che sono stati trasformati. Ora, questi terreni da chi sono stati trasformati, nella fatispecie? Dagli acquirenti, i quali li hanno trasformati in agrumeti. Come pare, essi sono

stati trasformati in minima parte dai proprietari, in maniera che, se noi oggi venissimo meno a questo principio di esenzione dal conferimento, non dal computo — il terreno, infatti, si computa egualmente —, verremmo a fare cosa difforme da quella che la legge di riforma agraria da noi approvata ha sancto.

Nella legge di riforma agraria, abbiamo stabilito, inoltre, che la situazione catastale potesse essere differente dalla situazione di fatto. Come è noto, la qualifica data al momento dell'accertamento ai fini catastali può essere in seguito modificata in conseguenza di trasformazioni dello stato culturale successivamente eseguite nei terreni. Si stabili, allora, nella legge di riforma agraria, che per i terreni migliorati dovesse farsi riferimento alla data del 7 giugno 1950, cioè alla data della presentazione di quel disegno di legge. Analogamente a quanto è stato allora stabilito, si dovrebbe fare riferimento, in questo progetto, alla data del 25 ottobre 1955, alla data, cioè, in cui lo onorevole Lo Magro presentò la sua proposta di legge.

Chiarita così l'importanza che il Governo attribuisce alla esenzione prevista all'articolo 25 della legge di riforma agraria; chiarito che la data va necessariamente riportata, alla stessa stregua di quel che avvenne per la legge di riforma agraria, al 25 ottobre 1955, credo che l'Assemblea abbia ora gli elementi per essere in condizione di approvare o non lo emendamento da me presentato, che ci riporta, in pieno, alla legge madre della riforma agraria e, soprattutto, ci riporta, in pieno, al merito che ha acquisito, difronte al mondo, la riforma stessa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere in merito all'emendamento dell'onorevole Milazzo.

CUZARI, Presidente della Commissione Onorevole Assessore, la Commissione avrebbe bisogno di alcuni chiarimenti in ordine al suo emendamento. Anzitutto, la Commissione rileva che, essendo stata la classificazione dei terreni demandata, con l'articolo 2, all'ispettore agrario provinciale, noi avremmo anche la possibilità, sia pure remota, che, qualora questi considerasse incolti produttivi i terreni all'atto della prima utilizzazione culturale, la legge perderebbe interamente il suo valore. E' una ipotesi molto vaga, in ordine

alla quale, tuttavia, vorremmo un suo chiarimento. Vorremmo anche chiarita, se fosse possibile, la portata della lettera a) del primo comma dell'articolo 25, in modo da evitare il riferimento all'articolo 24, in essa contenuto, che fa sorgere dubbi notevoli perchè essa parla di terreni che potranno essere ceduti « entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge ». La Commissione non comprende se tale riferimento possa far rivivere tale diritto dall'atto della pubblicazione di questa legge o se questo diritto debba intendersi precluso.

PRESIDENTE. Invito l'Assessore a dare i chiarimenti richiesti.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. La richiesta del Presidente della Commissione mi pone nella necessità di mettere in evidenza quanto da noi in precedenza stabilito, e cioè che, ove trattisi di terreno per cui non sia stato ancora determinato il reddito imponibile, questo verrebbe stabilito dall'ispettore agrario provinciale, salvo ricorso all'Assessore. Quel riferimento riguarda appunto la prima utilizzazione del terreno. L'articolo 25 della legge di riforma agraria fa decisamente riferimento alla trasformazione, la quale non ha niente a che fare con quella idoneità di cui ho già parlato, perchè l'idoneità riguarda la coltura seminativa; mentre il riferimento è rivolto, nell'emendamento, alle colture esistenti alla data del 25 ottobre 1955, le quali ci impongono il dovere di esentare questi terreni dallo scorpo e dal conferimento. Ciò io ho detto chiaramente anche nell'accenno fatto alla qualifica catastale, la quale è anche difforme dalla situazione del terreno. La situazione che nella legge di riforma agraria si è voluta precisare alla data del 7 giugno 1950, va riferita, in questo progetto alla data del 25 ottobre 1955. Questo chiarimento può mettere in condizione la Commissione di accettare quel principio che onora la nostra legge di riforma agraria.

FRANCHINA. L'articolo 25, alla lettera a) del primo comma, fa riferimento al precedente articolo 24.

MILAZZO Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Per la seconda parte

dell'intervento del Presidente della Commissione, circa il richiamo alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 25, devo dire che questa precisazione ha la sua ragione di essere. In effetti, volersi richiamare del tutto all'articolo 25 non dispiace: nel più è compreso il meno. Comunque, posso togliere questo dubbio al Presidente della Commissione, sostituendo, nel mio emendamento, alle parole: « previsto dal primo comma dell'articolo 25 » le altre: « previsto dall'articolo 25 ».

FRANCHINA. Noi vogliamo, invece, che lo articolo non sia così estensivo.

MARULLO. Il Governo ha fatto delle dichiarazioni impegnative per la salvaguardia dei principi della legge di riforma agraria.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Non è in discussione questo argomento. L'articolo 25 della legge di riforma agraria dice: « Sono esenti dal conferimento, pur computandosi, a norma e salvo i limiti dell'articolo precedente, ai fini della determinazione della quota da conferire:

« *a*) i terreni indicati nell'articolo precedente, per la loro intera estensione ». Ritengo che l'Assemblea voglia essere informata — ed è giusto — sul contenuto del precedente articolo 24, al quale l'articolo 25 si riferisce. Dice l'articolo 24: « Nel calcolo del reddito medio dominicale non si tiene conto dei terreni qualificati in catasto come boschi o incolti produttivi, nonché di quelli già ceduti gratuitamente dai proprietari per un decennio, perché siano eseguite le opere previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, numero 3267, e di quegli altri che saranno ceduti allo stesso titolo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

« Per le proprietà che comprendono terreni qualificati come agrumeti o terreni irriguiti con impianti fissi di presa da sorgenti o corsi d'acqua o da canali o da pozzi e con rete di canalizzazione in muratura o materiale impermeabile e destinati alla cultura orticaria, o terreni qualificati come vigneti, la quota massima di imponibile, per la quale, in rapporto al reddito medio, non è prevista dalla tabella alcuna percentuale di conferimento, è aumentata di una percentuale pari

« al rapporto tra il reddito di tali terreni e quello dominicale complessivo ».

Quindi, richiamandoci all'articolo 25, vogliamo che i terreni trasformati e migliorati godano gli stessi benefici previsti dalla « legge madre ». Questo è un impegno del Governo e credo che questo impegno senta anche tutta l'Assemblea, poiché, se va data lode alla legge di riforma agraria, la si deve dare proprio all'articolo 25 che essa contiene. Ora l'articolo 25, nel caso specifico, non va, se non in minima parte, a beneficio dei proprietari; esso va a beneficio di quegli acquirenti che hanno operato la trasformazione. Ed è per loro merito che noi, oggi, abbiamo 196 ettari di terreno ad agrumeto, in cui sono state apportate migliorie indiscutibili; per cui è giusto far riferimento alla data del 25 ottobre '55, per potere tranquillizzare coloro che hanno operato questa trasformazione.

OVAZZA. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Dalle spiegazioni che l'onorevole Assessore ci ha fornite io vorrei rilevare che egli ha la preoccupazione di evitare che siano sottoposti a conferimento i terreni migliorati, particolarmente perché migliorati dai coltivatori che questi terreni hanno comprato e trasformato. Tale salvaguardia, però, è fornita da un articolo successivo, il quale tiene conto delle particolari vendite e garantisce, con la validità del trasferimento, le trasformazioni eseguite ai fini del conferimento.

Altro punto è la preoccupazione che qui è stata esposta, e la richiesta di chiarimento tende a questo: è pericoloso, a mio avviso, richiamare integralmente l'articolo 24 con la lettera *a*) del primo comma dell'articolo 25, perché questo può consentire, sia pure in forma equivoca, la scappatoia della cessione degli ulteriori terreni alla Forestale. Questo è uno dei motivi per cui si chiedeva il chiarimento.

Altro punto è questo: sarebbe bene introdurre in questo articolo il riferimento preciso ai terreni di cui all'articolo 1, per evitare che, in mancanza di questa specificazione, possa intendersi innovata la data del 7 giugno '50 stabilita dalla legge numero 104.

Altra preoccupazione: vorremmo evitare eventualità di cessioni di questi terreni al-

Forestale, il che influirebbe anche nella determinazione del reddito ai fini dello scorporo. Quindi, noi chiederemmo che il riferimento eventuale all'articolo 25 non comprenda la lettera a) del primo comma di questo articolo: che si faccia un riferimento preciso ai terreni ai quali si applica questa nuova data, cioè ai terreni di cui all'articolo 1. Per quanto riguarda l'esenzione, dipendente dalla miglioria, ripeto quello che avevo accennato in principio: la cautela, al riguardo, è contenuta nell'articolo 5, che salva i miglioramenti fatti dai coltivatori, in quanto ne salva la proprietà e la esenta dal conferimento. Questo ho voluto esporre all'Assessore, perchè ne tenga conto.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io, così come ho già fatto in Commissione, manifesto il mio dissenso totale, non solo in ordine all'emendamento proposto dal Governo, ma anche sulla formulazione che la maggioranza della Commissione ha adottato per l'articolo 2 bis. Io sono d'avviso che nessuna esenzione dal conferimento si debba fare e per nessuna ragione, perchè, mentre il criterio informativo della legge numero 104 era quello di colpire i proprietari assenteisti e quindi venivano esentati quei terreni che erano stati oggetto di particolari colture o di particolari migliorie, tutto l'opposto avviene qui, nel progetto in esame. Il criterio della legge di riforma agraria non può trovare ingresso per una serie di ragioni: prima fra tutte, perchè può darsi che i terreni emersi, per le opere di canalizzazione eseguitevi, possano essere considerati terreni trasformabili a colture irrigue — orti, giardini — senza che questo costituisca alcun titolo di merito per l'attuale proprietario, in quanto le opere di canalizzazione e le possibilità avveniristiche, od anche attuali, di trasformazione in colture arboree, in colture specializzate, evidentemente non hanno niente a che fare con la ragion d'essere di questo progetto di legge, che parte dal presupposto che questi terreni sono, per così dire « creati » col denaro pubblico, mentre il proprietario non ha fatto altro che la formale iscrizione presso un ufficio del registro ipotecario.

Evidentemente, tutto questo deve essere

tenuto presente. Se ci barrichiamo dietro lo articolo 25, dobbiamo vedere quali esclusioni si vengono a combinare. L'articolo 25 esclude tutti i terreni indicati nell'articolo precedente, per la loro intera estensione. Quali sono questi terreni? Quelli che dieci giorni prima dall'entrata in vigore della legge di riforma agraria sono stati dati alla Forestale per il rimboschimento; e quelli che, anche 60 giorni dopo l'entrata in vigore della medesima legge sono, stati dati, in base alla legge del 1923, alla Forestale per il rimboschimento. Ora, qui vorrei ricordare agli onorevoli colleghi e ai componenti del Governo, che molto frequentemente si sono verificati casi speciosi di esigenze di rimboschimento, come, ad esempio, quello della famosa ducea di Nelson di Bronte, dove ben 1300 ettari di terreno, che da secoli erano sempre stati costantemente destinati a coltura agraria, impovvisamente, e per l'appunto con l'entrata in vigore della legge numero 104, nello spazio di sessanta giorni, divennero oggetto di un piano di rimboschimento; ragion per cui ben 400 famiglie di contadini, con sistemi tutt'altro che democratici e conformi alla legge, furono estromessi dal terreno. Le istanze presentate per il complesso della ducea di Nelson ebbero corso immediato per sottrarre quel territorio alla legge di riforma agraria quando esigenze indiscutibili di rimboschimento, avanzate da altri medi proprietari, sono rimaste totalmente lettera morta sui tavoli del Corpo forestale. Qui può accadere che, sotto il pretesto di vincolo forestale o idrografico, si pretenda di dire che le zone emerse dal lago di Lentini, per necessità di stabilità del terreno necessitano di opere di rimboschimento. Quindi, il richiamo riguarda anche questa possibilità, che, evidentemente, deve essere esclusa, perchè la legge non diventi una beffa e non si presti ad essere svuotata dal suo contenuto. L'articolo 24 prevede anche le altre esclusioni dal computo e prevede le proprietà che comprendano terreni qualificati come agrumeti o terreni irrigui con impianti fissi di presa da sorgenti o corsi d'acqua, etc.. Ora, non c'è dubbio che si ha motivo di ritenere che, in atto, su questi terreni ci siano delle opere di canalizzazione derivate dalle grandi opere di bonifica che lo Stato ha compiuto su questo comprensorio di mille ettari; ci saranno addirittura i primi trapianti di giardini. Ora, co-

me si può dire che tutti questi terreni, che hanno assunto questa struttura a seguito delle opere eseguite col pubblico denaro, debbano essere esclusi dal conferimento? L'onorevole Milazzo ci viene a dire che questo si risolverebbe soltanto in parte a vantaggio dei proprietari, perchè con questo sistema si verrebbero a salvare le vendite ai piccoli coltivatori diretti, i quali, senza dubbio, hanno fatto delle trasformazioni. A questo la Commissione ha già provveduto, facendo salvi i titoli di acquisto, anche se per scrittura privata registrata, fino alla data del 25 ottobre 1955; per cui, fino a questa data, si esclude persino la presunzione *juris tantum* di frode nell'acquisto, purchè l'atto sia stato registrato entro tale data. Quindi, non vedo alcuna salvaguardia di questo diritto nell'emendamento proposto dal Governo. C'è, invece, la quasi certezza che, attraverso interpretazioni più o meno capziose — che possono derivare da esclusioni che si presumono implicite all'atto della formulazione della legge e che risulteranno tutt'altro che implicite al momento del giudizio —, si darà ingresso alla possibilità di rimboschimento; per cui, in effetti, verrà ad essere esclusa dalle assegnazioni la quasi totalità dei terreni in cui vi sono opere di canalizzazione. Cosicchè noi faremmo una legge secondo cui dai terreni emersi, che devono essere divisi fra contadini, dovranno escludersi tutti quelli nei quali vi siano opere di canalizzazione. Faremmo, in sostanza, la burocratica opera di vedere se c'è da accertare catastalmente qualche reddito e, poichè, di fatto, tutti i terreni si trovano nella condizione di essere esclusi, non avremmo ottenuto nulla, perchè non avremmo un palmo di terreno da assegnare. Infatti, 350 ettari di terreno sono necessari per le opere di invaso; ben oltre 300 ettari di terreno sono già oggetto di trasferimento valido alla data del 25 ottobre 1955. Se noi, sui rimanenti 400 ettari, dovessimo operare ancora delle esclusioni sotto un profilo che non può avere alcun riferimento ai principi della legge 27 dicembre 1950, numero 104, non resterebbe neanche un ettaro da assegnare. E ripeto che nella legge di riforma agraria il criterio era quello di applicare una sanzione contro quei proprietari che non avevano minimamente progredito in quelle che sono le esigenze dell'agricoltura, mentre la ragion d'essere del progetto in esame non poggia affatto sul preteso assentei-

simo dei proprietari, ma sulla esigenza di utilizzare per la risoluzione di un problema sociale il pubblico denaro speso per creare questi nuovi terreni. Pertanto, sono d'avviso che per questi terreni emersi col pubblico denaro non si debba far luogo ad alcuna esclusione.

Per queste ragioni dichiaro di essere contrario non solo all'emendamento del Governo, ma anche alla formulazione dell'articolo 2 bis elaborato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dal complesso della discussione deriva l'opportunità suggerita dalla Commissione per l'agricoltura di un chiarimento nella stesura tecnica dell'articolo 2 bis, al fine di evitare che si possa far luogo a quegli inconvenienti che sono stati prospettati, in particolare, dall'onorevole Cuzari e dall'onorevole Ovazza. Propongo, pertanto, di rinviare il seguito della discussione alla seduta del pomeriggio, per dar modo alla Commissione ed al Governo di accordarsi sulla stesura tecnica dell'articolo in esame.

Non sorgendo osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.

La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 17,30, col seguente ordine del giorno:

- A. — Comunicazioni.
- B. — Lettura della mozione n. 12 presentata dagli onorevoli Grammatico, Montalto, Buttafuoco, Mangano e Seminara per impegnare il Governo regionale a modificare l'ordinanza per gli incarichi e le supplenze nella scuola elementare della Regione siciliana nel senso che sia consentita la valutazione del servizio per gli anni passati e per il corrente alle maestre interessate.
- C. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:
 - 1) « Modifica alla legge di riforma agraria » (79) (seguito);
 - 2) « Esenzione dalla imposta sul bestiame » (26);
 - 3) « Modifiche al Testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale » (83);
 - 4) « Esenzione dall'imposta sul bestiame » (117);
 - 5) « Esenzione per gli assegnatari del

III LEGISLATURA

LII SEDUTA

7 FEBBRAIO 1958

la riforma agraria dall'imposta e so-vraimposta fondiaria » (22);

6) « Esenzione dall'imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria » (29);

7) « Provvedimenti in favore dei contadini assegnatari di cui alla legge numero 104 del 27 dicembre 1950 » (78);

8) « Provvedimenti per assicurare la continuità della esecuzione delle opere pubbliche regionali durante il periodo invernale e modifiche alla legge 2 agosto 1954, n. 32 » (100);

9) « Norme per la sistemazione defini-

tiva degli Ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio » (103);

10) « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114).

La seduta è tolta alle ore 13,15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo